

Pubblicato il 27/06/2023

**N. 03856/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01202/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Arzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;

*per l'ottemperanza*

della sentenza del TAR Campania – Napoli – Sez. VI n.-OMISSIS-/2022 del 2/12/2022 notificata ai fini del passaggio in giudicato il 2/12/2022 resa nel ricorso avente ad oggetto l'accertamento, del diritto del minore ad ottenere la predisposizione del progetto individuale ex art. 14 c. 1 della L.n. 328/00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Rocco

Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono genitori del minore affetto da -OMISSIS-” con invalidità al 100%.

1.1. La legge n. 328/00 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) prevede che, affinché si ottenga in pieno l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con **disabilità**, i singoli vari interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati.

1.2. Il principale strumento è quello della predisposizione di progetti individuali (art. 14) per ogni singola persona con **disabilità** fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 L. 104/92)

1.3. Secondo la l. 328/00, di poi, il Comune deve predisporre, d'intesa con la A.S.L., un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con **disabilità**.

1.4. Talchè i ricorrenti provvedevano, in data 28 luglio 2022, a chiedere al Comune di Arzano di procedere alla adozione degli atti necessari, d'intesa con la ASL, per la realizzazione del ridetto progetto individuale.

1.5. Decorsi *inutiliter* trenta giorni dalla richiesta, i ricorrenti proponevano avanti questo TAR il ricorso ex art. 117 c.p.a. che ne occupa, con cui chiedevano che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di Arzano di provvedere di adottare il progetto individuale per persona disabile a' sensi dell'articolo 14 della legge 328 del 2000, d'intesa con l'ASL Napoli 2 Nord.

1.6. Con sentenza n.-OMISSIS-/22 questo TAR accoglieva la domanda, ordinando al Comune di Arzano di fornire espresso riscontro alla istanza dei ricorrenti, avviando e definendo il procedimento, di intesa con la ASL Napoli 2 Nord, volto alla adozione del progetto individuale per il piccolo, di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore.

1.7. Stante l'inerte contegno serbato dal Comune, anche a seguito della notifica della sentenza, i ricorrenti insorgevano nuovamente avanti questo TAR, rimarcando giustappunto che la Amministrazione comunale, d'intesa con l'ASL, nulla di concreto e definitivo avrebbe *“predisposto, in violazione del giudicato, essendosi limitato ad attivare l'UVI con nota del 14.12.22”*.

1.8. Si costituiva il Comune di Arzano, rimarcando avere reiteratamente compulsato la ASL per la attivazione della unità di valutazione integrata al fine della presa in carico del minore e funzionale alla elaborazione del più complesso PAI e che, dunque, il procedimento sarebbe in corso di definizione.

2. Al fine, in data 27 aprile 2023, il Comune versava in atti:

- il verbale della riunione *“UVI Equipe multidisciplinare”* del 19 aprile 2023;
- il PEI, da ultimo aggiornato in data 2 febbraio 2023;
- e, ciò che qui massimamente rileva, il progetto individuale assistenziale (PAI) relativo al figlio dei ricorrenti, elaborato congiuntamente dalla ASL e dal Comune di Arzano, a seguito della valutazione multidisciplinare operato dal distretto 42 della ASL, tenuto conto del PEI e delle valutazioni UVI, con le partite e puntuali indicazione degli interventi a favore del piccolo e del suo nucleo familiare, volti alla integrazione sociale ed educativa e, in particolare: *i)* alla integrazione scolastica; *ii)* al supporto carico assistenziale; *iii)* al supporto *care giver*; *iv)* al sostegno educativo domiciliare; *v)* al miglioramento delle autonomie personali.

2.1. Il progetto, della durata di dodici mesi, e sottoposto a monitoraggio dopo sei mesi, veniva espressamente condiviso ed accettato dai ricorrenti, che

all'uopo provvedevano a sottoscriverlo con i rappresentanti del Comune, della ASL e della struttura scolastica, in data 19 aprile 2023.

3. Orbene, la emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento iniziato con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento, anche parziale, ovvero di reiezione), determina in ogni caso il soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, dell'interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).

3.1. E, invero, nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione *ex art. 117 c.p.a.*, l'interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale –salva la ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all'obbligo del *clare loqui* e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l'*agere* dei pubblici poteri.

3.2. Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

4. Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione *inter partes* delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Rocco Vampa**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.